



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F.00621360825

fax 0918999778

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per i fini di cui ai D.Lgs. n. 267/2000, n. 235/2012, n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia)

LA SOTTOSCRITTA **LIBERTI FRANCESCA**

NATA A **TERMINI IMERESE** IL **18/09/1995**

(C.F.: **LBRFNC95P58L112G**)

ELETTO/A ALL'ULTIMA TORNATA ELETTORALE **CONSIGLIERE COMUNALE** DI QUESTO ENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012";
- il D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012";
- la normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di cause di ineleggibilità, incompatibilità all'accesso alle cariche locali;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',

e consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione (artt.46 e 47 DPR 445/2000):

- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza o altre ipotesi ostative comunque denominate a ricoprire l'incarico, previste dalle disposizioni legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia;
- di non trovarsi, in particolare e per quanto di interesse rispetto alla carica ricoperta, in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità riportate nelle **TABELLE D-G** di cui alla nota del Dipartimento Regionale Autonomie Locali prot. n. 19099 del 16/12/2019, le quali vengono allegare alla presente dichiarazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Si allega copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.

Cerda li 14/6/2023

Il Dichiarante
Liberti Francesca

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci alla sopra estesa dichiarazione della **Signora Liberti Francesca nata a Termini Imerese il 18/09/1995 e residente in Cerda nella C.da Vicino La Terra** della cui identità sono certo.

Cerda li 14/6/2023

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Valentina La Vecchia

Valentina La Vecchia

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
 COMUNALE**

SONO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
 (Art. 9, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza.
 (Art. 9, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
 (Art. 9, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
 (Art. 9, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici
 (Art. 9, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.
 (Art. 9, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli
 (Art. 9, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono. (vedi nota n. 1) e n. 2) in calce alla presente tabella)
 (Art. 9, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle A.S.L. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)

(Art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende ospedaliere (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)

(Art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)
(Art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune.
(Art. 9, comma 1, n. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune
(Art. 9, comma 1, n. 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 "Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (del comma 1) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Consigliere comunale in carica in altro comune.
(Art. 9, comma 1, n. 12 e art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Tale causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
(Art. 9, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due comuni o in più di due quartieri (circostrizioni), quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
(Art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere (circostrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla legge regionale n. 31/1986 importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere (circostrizione).

(Art. 13, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

Note

1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986 nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria

locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".

Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario. Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenere l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 08.03.2012, n. 14 recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del "modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa dei Comuni" (cfr. art 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.

Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere *"alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate"*.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art. 66.

In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento *"ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"*.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che *"le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, ancorché le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, *all'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19752 del 25 luglio 2018).

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

SONO INCOMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.

(Art. 10, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.

(Art. 10, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1986 (sopra descritti).

(Art. 10, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

(Art. 10, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.

(Art. 10, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(Art. 10, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o la circoscrizione.

(Art. 10, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell' articolo 9 della legge regionale n. 31/1986.

(Art. 10, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Consigliere comunale di altro Comune.

(Art. 11, comma 1 e art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere (circoscrizione) di un Comune.

(Art. 11, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni,, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(Art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

(Art. 13, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del Comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)